



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE
AREA PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

ES/ef
Prot. 27708
T.f. VII/11

Verona, 18/06/2010

Ai Signori Dirigenti

Ai Signori Direttori delle Biblioteche
Centralizzate

Ai Signori Responsabili degli Uffici e
Servizi di staff del Rettore e/o del
Direttore Amministrativo

Al Personale Tecnico Amministrativo

e, p.c.

Ai Signori Presidi di Facoltà

Ai Signori Direttori di Dipartimento

Ai Signori Responsabili dei Centri

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Alle Rappresentanze Sindacali
Territoriali

LORO SEDI

OGGETTO: disciplina delle ferie per il personale tecnico amministrativo - art. 28 CCNL 16 ottobre 2008.

Ill.mi Professori, Cari Colleghi e Stimati Collaboratori,
nell'ottica del perseguimento di un costante miglioramento organizzativo e al fine di garantire al personale tecnico amministrativo il diritto alle ferie annuali, desidero informarVi sulle principali linee operative in materia di ferie.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008 del Comparto Università, il personale tecnico amministrativo ha diritto ad usufruire delle ferie annuali tenendo conto dei seguenti **limiti e modalità**:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO DA MENO DI TRE ANNI:

- 30 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- 34 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO DA PIÙ DI TRE ANNI:

- 32 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- 36 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE:

- il dipendente con rapporto di lavoro **a tempo parziale orizzontale** ha diritto per ogni anno solare ad un numero di giorni di ferie pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno;
- il dipendente con rapporto di lavoro **a tempo parziale verticale** ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie ridotto in modo proporzionale a quello delle giornate di lavoro prestate nella settimana.

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO:

- il personale assunto per l'intero anno solare ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato assunti da meno di tre anni;
- il personale assunto in data successiva al 1° gennaio o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, ha diritto ad un numero di giorni di ferie determinato in proporzione ai mesi di servizio prestato.

Si ricorda inoltre che le ferie vengono proporzionalmente ridotte in caso di **assenza dal servizio** per i seguenti motivi:

- congedi parentali con trattamento economico ridotto al 30% o senza retribuzione;
- malattie dei figli nei periodi senza retribuzione,
- congedi per documentati gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16 ottobre 2008;
- congedi ed aspettative non retribuiti.

Con riguardo ai periodi dell'anno nei quali è possibile fruire delle ferie, si riporta di seguito il comma 8, dell'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008: *“Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura per più di una settimana consecutiva della struttura, il dipendente che non può usufruire delle ferie nel periodo indicato, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo professionale di appartenenza”*.

Appare fondamentale ricordare che le ferie sono un **diritto irrinunciabile e la mancata fruizione delle ferie non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi**, salvo quanto previsto al comma 15 dell'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008 che recita: *“...all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse ...”*.

Conseguentemente le ferie vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a **procrastinarne due settimane (10/12 gg.) nei 18 mesi successivi** al termine dell'anno di maturazione.

I Signori Dirigenti/Direttori delle strutture sono pertanto tenuti ad adottare ogni appropriata misura per assicurare a ciascun dipendente il diritto di fruire delle ferie spettanti nel corso dell'anno al fine di consentire un adeguato recupero fisico e psicologico.

Si rammenta pertanto che, in presenza di eventuali **ferie residue dell'anno 2008** (non usufruite per motivate esigenze di servizio), il termine ultimo di fruizione delle stesse è il **30 giugno 2010**.

Con riguardo **alle ferie relative all'anno 2009**, il residuo non dovrà pertanto essere superiore alle due settimane lavorative (10/12 gg.) e andrà esaurito **entro il 30 giugno 2011**.

Si invitano pertanto tutti i Dirigenti/Direttori delle strutture a volere programmare un piano ferie che, oltre a garantire ai propri collaboratori la fruizione di un periodo di riposo che assicuri agli stessi un adeguato recupero psico-fisico, consenta di "smaltire" eventuali residui di ferie di anni precedenti eccezionalmente **entro e non oltre il 30 settembre 2010**.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Salvini

